



REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI	
SEZIONE REG.LE CONTROLLO - VENEZIA	
- 1	- 3 MAG. 2012 1 2 5
Registre	Foglio 1

COMMISSARIO DELEGATO

PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE RELATIVA AI CANALI PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004

DECRETO n. 18 del 02 MAG 2012

OGGETTO Attuazione dell'art. 3 dell'Accordo di Programma 31.03.2008. Ditta SIFA S.c.p.a. - Revoca parziale del Decreto n. 30 del 15 Dicembre 2011 - Autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentali di trattamento di sedimenti e terre classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi". Processo Novosol.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.12.2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, successivamente prorogato, da ultimo, con D.P.C.M. in data 11.11.2011, a tutto il 31.12.2012;

VISTA l'Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004, così come modificata dalla Ordinanza n. 3841 del 19.01.2010, con le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione Veneto, ha nominato il sottoscritto Ing. Roberto Casarin, Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3622 del 18.10.2007 e n. 3807 del 15.11.2009, con le quali, tra l'altro, è stata modificata ed integrata la suddetta Ordinanza n. 3383/2004;

VISTO l'Accordo di Programma denominato "Vallone Moranzani", sottoscritto in data 31.03.2008 tra le varie amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera;

DATO ATTO che all'art. 4, lettera B di tale Accordo di Programma è previsto che SIFA S.c.p.a., Concessionaria della Regione del Veneto, realizzi e gestisca impianti di inertizzazione/stabilizzazione dei fanghi di dragaggio con caratteristiche "oltre C Protocollo 1993" che, dopo disidratazione, risultano classificati come rifiuti pericolosi per la presenza di contaminanti inorganici, al fine di renderli compatibili con lo smaltimento definitivo in discarica per rifiuti non pericolosi;

CONSIDERATO, peraltro, che a tale trattamento di inertizzazione/stabilizzazione devono essere sottoposti anche i sedimenti e le terre classificati come rifiuti non pericolosi che non rispettano i limiti dei test di cessione previsti per il conferimento in discarica di rifiuti non pericolosi;

VISTI i propri Decreti n. 13 del 14.07.2009, n. 20 del 09.11.2009 e n. 14 del 06.10.2010, con i quali SIFA S.c.p.a., Concessionaria della Regione del Veneto è stata autorizzata a svolgere, con le tecnologie "Novosol" e "HPSS", attività di trattamento sperimentale su sedimenti di dragaggio e terreni contaminati per il loro successivo smaltimento nella discarica prevista dall'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008, con le modalità di verifica dell'efficacia del trattamento previste nei Decreti citati;

VISTO il proprio Decreto n. 10 del 17.05.2011 con il quale è stato approvato il documento "Criteri di stabilità e non reattività, biodegradabilità, monoliticità dei rifiuti", a seguito del quale si è reso necessario integrare le attività di sperimentazione;

VISTO il proprio Decreto n. 30 del 15.12.2011 con il quale SIFA S.c.p.a. è stata autorizzata a svolgere, con le tecnologie "Novosol" e "HPSS", attività di trattamento sperimentale su sedimenti di dragaggio e terreni contaminati provenienti dal Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera – Venezia, anche pericolosi, per il loro, successivo, smaltimento nella discarica prevista dall'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008, alla luce dei nuovi criteri di verifica sopra indicati;

CONSIDERATO che con il Decreto sopra citato l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sperimentale veniva concesso per sei mesi a far data dalla comunicazione al Commissario Delegato, ad ARPAV e a ISPRA di avvio di tale attività;

CONSIDERATO, peraltro, che le attività sperimentali autorizzate, relativamente al processo "Novosol", non sono state avviate per problemi connessi con l'installazione e messa a punto dell'impianto (mentre SIFA non ha segnalato alcuna problematica relativamente alla sperimentazione con il processo "HPSS") e che ad oggi i suddetti problemi sono stati superati sicchè è possibile procedere con la sperimentazione;

VISTA la nota di SIFA S.c.p.a. n. GC/fi/99/12 del 29.02.2012, con la quale viene chiesto di autorizzare lo svolgimento di attività sperimentali del processo "Novosol", utilizzando, in aggiunta ai reagenti già previsti nella sperimentazione autorizzata con Decreto n. 30/2011, anche leganti idraulici;

VISTA la nota di SIFA S.c.p.a. n. GC/fi/188/12 del 22.03.2012, con la quale viene comunicato che l'attività sperimentale da autorizzare è svolta con spese a totale carico della stessa SIFA S.c.p.a. e/o del suo Socio gestore;

CONSIDERATO che il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentali di gestione di rifiuti è disciplinato da norme alle quali il Commissario Delegato è autorizzato a derogare, in forza delle Ordinanze del Presidente del Consiglio sopra citate, con particolare riferimento all'articolo 211 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. per quanto attiene l'autorità competente al rilascio della autorizzazione alla sperimentazione e i tempi di durata della stessa e all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 per quanto attiene la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale Regionale;

CONSIDERATO che, ai fini della emanazione del Decreto n. 30 del 15.12.2011, il Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004, aveva già ritenuto che l'attività di cui trattasi non fosse assoggettata alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale Regionale;

CONSIDERATO, altresì, che la modifica relativa alla sperimentazione in oggetto, richiesta da SIFA S.c.p.a., è irrilevante ai fini della assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale Regionale e, pertanto, è confermata l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale Regionale dell'attività oggetto del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004, espresso in data 12.03.2012, con le seguenti prescrizioni:

- in sede di presentazione dei risultati della sperimentazione, siano indicate le modalità di realizzazione delle miscele, le reazioni chimiche che avvengono sui rifiuti trattati, i meccanismi di stabilizzazione verificatisi;
- siano effettuate analisi spettroscopiche sui rifiuti trattati, allo scopo di verificare i composti formati dalle reazioni chimiche;
- i risultati della sperimentazione siano acquisiti entro il 30.06.2012;
- le verifiche analitiche sui rifiuti trattati dovranno essere effettuate secondo il documento "Criteri di stabilità e non reattività, biodegradabilità, monoliticità dei rifiuti" approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 10 del 17.05.2011.

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta di SIFA S.c.p.a. di proseguire, con diverse modalità di esecuzione della sperimentazione, anche al fine di una ottimizzazione delle attività di gestione dei sedimenti e delle terre da scavo;

RITENUTA, conseguentemente, la necessità di revocare parzialmente il citato Decreto n. 30 del 15.12.2011, limitatamente all'autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentali del processo "Novosol", con conferma dello stesso nelle restanti parti;

#### DECRETA

1. è revocato parzialmente il proprio Decreto n. 30 del 15.12.2011, per quanto attiene l'autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentali del processo "Novosol"
2. SIFA S.c.p.a. è autorizzata, in forza dell'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004 e s.m.i, allo svolgimento di attività sperimentali di gestione di rifiuti, in area Alles a Malcontenta - Venezia, costituite da:
  - CER 17.05.05\*- fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose;
  - CER 17 05 06 - fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05\* ;
  - CER 17 05 03\*- terre e rocce contenenti sostanze pericolose;
  - CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03\*;con il processo Novosol, per un quantitativo complessivo di 60 mc., consistente nella loro miscelazione con leganti idraulici e Acido Fosforico, allo scopo di rendere i rifiuti stessi stabili e non reattivi (attività D9) e verificarne, altresì, la loro compatibilità con lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
3. le attività sperimentali devono essere svolte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - in sede di presentazione dei risultati della sperimentazione, siano indicate le modalità di realizzazione delle miscele, le reazioni chimiche che avvengono sui rifiuti trattati, i meccanismi di stabilizzazione verificatisi;

- siano effettuate analisi spettroscopiche sui rifiuti trattati, allo scopo di verificare i composti formati dalle reazioni chimiche;
  - i risultati della sperimentazione siano acquisiti entro il 30.06.2012;
  - le attività sperimentali siano svolte secondo il documento "Criteri di stabilità e non reattività, biodegradabilità, monoliticità dei rifiuti" approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 10 del 17.05.2011;
4. l'attività sperimentale autorizzata non è soggetta alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale Regionale;
  5. il presente Decreto non comporta impegno di spesa per la gestione Commissariale, in quanto gli oneri per la realizzazione delle suddette attività sono a carico della ditta richiedente;
  6. copia del presente Decreto è trasmessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies della L. n. 10/2011, alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Venezia, per il controllo di legittimità.
  7. i progetti sono resi disponibili, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 241/90, sul sito della Struttura Commissariale: [www.ccpv.it](http://www.ccpv.it), pagina "Interventi – Progetti".
  8. copia del presente Decreto è trasmessa alla ditta SIFA S.c.p.a., ad ALLES, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Magistrato alle Acque di Venezia, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia, ad ISPRA, all'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, per quanto di competenza.

Venezia, 02 MAG 2012

IL COMMISSARIO DELEGATO  
ing. Roberto Casarin

